CAMERA DEI DEPUTATI N. 3836

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

Presentata il 9 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'esilio quale misura di sicurezza sociale diventa inconciliabile con i princìpi della democrazia, se esso si protrae per troppo tempo.

Perfino nell'ostracismo vigente nell'antica Grecia la durata massima dell'esilio era fissata in dieci anni, ma spesso accadeva che gli uomini messi al bando venissero anzitempo richiamati in Patria.

La fine dell'esilio dei discendenti maschi della casa Savoia è anzitutto un gesto democratico rasserenante e maturo, analogo a quello compiuto da tempo, senza clamori e risentimenti culturali subalterni, da Paesi come la Francia e l'Austria e, più recentemente, dalla Romania e dall'Albania.

Sarebbe un'assurdità abolire o modificare articoli scolpiti nella Costituzione, mantenendo invece in vita disposizioni che nel 1947 erano state pensate come di non permanente durata. Il comma aggiuntivo alla XIII delle disposizioni transitorie e finali della nostra Costituzione che con la presente proposta di legge costituzionale si propone, non è abrogativo, non rimuove neppure formalmente alcun testo, non altera la lettera né intacca il valore politico e di insanabile rottura dell'intera disposizione con il precedente regime monarchico e con la famiglia Savoia in quanto « istituzione ».

La norma della presente proposta di legge costituzionale conferma le ragioni

storiche di una sanzione costituzionale, dichiarando il suo inveramento per ben mezzo secolo; e non è evidentemente causale l'indicazione delle date: 2 giugno, svolgimento del *referendum* istituzionale, nonché festa della Repubblica; 1998, cinquantenario dell'entrata in vigore della Costituzione.

La XIII disposizione è una norma « transitoria » destinata per sua dichiarata e sostanziale natura, a cadere col passare del tempo. La presente proposta di legge costituzionale, quindi, non ne abroga il testo, ma fissa al 2 giugno 1998 la data da cui decorre l'esaurimento dei suoi effetti.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I primi due commi della presente disposizione esauriscono i loro effetti a decorrere dal 2 giugno 1998 ».

DDL13-3836
Lire 500